

VERIFICHE, l'abc di quelle periodiche

Ing. Massimo Rivalta
presidente Animac

Un altro tassello legislativo si introduce nell'ambito degli elementi in pressione. Dall'11 luglio 2011, infatti, è entrato in vigore il DM 11 aprile 2011 che disciplina, in modo preciso, le modalità con cui vanno effettuate le verifiche periodiche ad alcune attrezzature di lavoro, elencate in un apposito Allegato, e i criteri per l'abilitazione dei soggetti, pubblici o privati, idonei a effettuarle. La terza parte di un articolo ricca di ulteriori approfondimenti.

Proponiamo alcuni ulteriori approfondimenti sul DM 11 aprile 2011 "Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'Allegato VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo". La prima parte di questo articolo è stata pubblicata alle pagg. 34-36 del n. 7-8/2011, la seconda alle pagg. 36-37 del n. 10/2011.

Premessa e iter del provvedimento

Il decreto, emanato dal ministero del Lavoro e dal ministero dello Sviluppo economico, è stato approvato in Conferenza Stato-Regioni lo scorso 3 marzo e pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 111 della Gazzetta Ufficiale n. 98 del 29 aprile 2011.

Con il provvedimento, viene data attuazione all'articolo 71, comma 13, del Dlgs 81/2008 per quanto riguarda le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche e i criteri per l'abilitazione dei soggetti pubblici o privati che potranno fare le verifiche, in sostituzione di Inail e Asl. L'attuale art. 71, comma 11 del Dlgs n. 81/2008 è stato modificato dal Dlgs n. 106/2009 sulla scorta delle indicazioni delle parti sociali che hanno evidenziato criticità legate ai meccanismi per l'effettuazione delle verifiche e ai tempi di intervento di Asl e Ispesl. Come evidenziato anche nella relazione di accompagnamento al Dlgs 106/2009, la modifica segue la posizione espressa dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato (vedi lettera al ministero delle Attività produttive e al ministero del Lavoro del 4 ottobre 2006)

e della Commissione europea (Decisione 4 aprile 2006), che hanno evidenziato la necessità di evitare situazioni monopolistiche, quale quella prevista dal comma 11 del Dlgs 81/2008 a favore delle strutture pubbliche di controllo. Nel merito, il decreto è molto complesso e definisce in modo dettagliato le modalità di effettuazione della prima verifica e di quelle periodiche, anche nelle ipotesi in cui Inail e Asl non ritengano di poterle effettuare direttamente. In termini generali, l'art. 71, comma 11 del Dlgs n. 81/2008 dispone che la prima delle verifiche periodiche sia effettuata dall'Ispesl (ora Inail), che provvede a effettuarla entro 60 giorni direttamente o avvalendosi di altri soggetti (pubblici o privati) abilitati (in teoria, l'Inail potrebbe avvalersi anche delle Asl). Decorso tale termine, il datore di la-

voro può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati. Le verifiche successive, attribuite alla Asl, sono effettuate entro 30 giorni direttamente o avvalendosi di altri soggetti (pubblici o privati) abilitati. Anche in questo caso, decorso il termine, il datore di lavoro può avvalersi di soggetti pubblici o privati abilitati. La norma rinvia a un apposito decreto per l'individuazione delle tariffe per l'effettuazione delle verifiche.

Verifiche: Commissione e soggetti abilitati

Il ministero del Lavoro istituirà una Commissione (che sarà composta anche dai ministeri dello Sviluppo economico e della salute, dall'Inail e dalle Regioni) che avrà il compito, tra l'altro, di costituire e aggiornare l'elenco dei soggetti abilitati a effettuare le verifiche (Allegato III del decreto ministeriale). Una volta istituito l'elenco, Inail e Asl potranno procedere a istituire ulteriori elenchi di soggetti abilitati (e comunque facenti parte dell'elenco dei soggetti già abilitati dal ministero) di cui avvalersi qualora non siano in grado di effettuare le verifiche "direttamente" nel periodo previsto per legge (60 giorni per la prima verifica e 30 per le successive). Qualunque soggetto abilitato dal ministero del Lavoro può essere iscritto a domanda negli elenchi Inail o Asl. Gli elenchi sono messi a disposizione dei datori di lavoro. In vista della costituzione della Commissione (quindi, nel corso dei 90 giorni prima dell'entrata in vigore del decreto), i soggetti pubblici o privati che possiedono i requisiti di cui all'Allegato I potranno fare domanda per l'abilitazione: innanzitutto, al ministero (secondo quanto previsto nell'Allegato III) e, successivamente, se interessati, al-

l'Inail e/o alle Asl. Evidenziamo che la Commissione, così istituita, diventa la colonna portante del decreto. In assenza dell'istituzione di questa Commissione, il decreto comunque entra in vigore. In tal caso, le verifiche saranno quindi effettuate solo da Inail e Asl (in mancanza dell'elenco dei soggetti pubblici o privati abilitati).

Prima verifica...

Per "prima verifica" si intende la prima delle verifiche periodiche (Allegato II del decreto). Il datore di lavoro richiede la verifica all'Inail, indicando anche il nominativo del soggetto abilitato, pubblico o privato - presente nell'elenco Inail - di cui intende avvalersi qualora l'ente non possa effettuare la verifica direttamente. Entro 60 giorni dalla richiesta, l'Inail può effettuare direttamente la verifica (anche mediante accordi con le Asl o con le Direzioni provinciali del ministero del Lavoro, di seguito Dpl) o avvalersi del soggetto segnalato dal datore di lavoro. Trascorsi i 60 giorni senza che l'Inail abbia proceduto alla verifica, il datore di lavoro può far effettuare la verifica da qualsiasi soggetto abilitato presente nell'elenco ministeriale (non solo, quindi, dai soggetti dell'elenco Inail), comunicando all'Inail stesso il nominativo del verificatore. Durante la prima verifica, va compilata la scheda tecnica di identificazione dell'attrezzatura di lavoro (in Allegato IV al decreto in esame, sono riportate 14 schede specifiche che comprendono tutte le attrezzature presenti in Allegato VII al Dlgs 81/2008). Va sottolineato che i soggetti abilitati che hanno svolto attività di certificazione di prodotto non potranno svolgere la prima verifica sulla specifica attrezzatura di

lavoro per la quale hanno rilasciato la certificazione ai fini della marcatura CE (Allegato I).

...e quelle successive

Per le verifiche periodiche successive alla prima, per le quali è competente la Asl, il datore di lavoro richiede la verifica indicando, anche in questo caso, il nominativo del soggetto abilitato, pubblico o privato (presente nell'elenco Asl) di cui intende avvalersi qualora l'ente non possa effettuare la verifica direttamente. La Asl può, quindi, entro 30 giorni, effettuare direttamente la verifica o avvalersi del soggetto segnalato dal datore di lavoro. Trascorsi i 30 giorni, il datore di lavoro può far effettuare la verifica da qualsiasi soggetto abilitato presente nell'elenco ministeriale (e, anche in questo caso, non solo dai soggetti dell'elenco tenuto dalle Asl), comunicando all'ente stesso il nominativo del verificatore.

Datore di lavoro: compensi al verificatore

Le verifiche sono onerose e sono poste dalla legge a carico del datore di lavoro richiedente (come previsto dal Dlgs 81/2008, art. 71, comma 11). Le tariffe per l'effettuazione delle verifiche sono determinate con decreto interministeriale, da adottare entro 180 giorni dall'entrata in vigore del decreto ministeriale. Fino alla emanazione del decreto interministeriale, trovano applicazione le tariffe definite da Inail e Asl. Ai sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto in esame, i compensi che il datore di lavoro deve ai soggetti abilitati non potranno comunque differire in eccesso o in difetto di oltre il 15% dalle tariffe applicate dall'Inail o dall'Asl sulla base dell'emanando decreto.